



UNIONE DI COMUNI VERONA EST

Provincia di Verona

**PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI -
PERIODO 2024-2028 OLTRE L’OPZIONE DI RINNOVO
QUINQUENNALE 2029-2033**

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA QUADRO ECONOMICO

1.	Della progettazione dei servizi.....	3
2.	Quadro esigenziale	4
	Premessa	4
	Descrizione dei servizi	4
	Impossibilità di riconduzione del contratto allo schema della concessione	6
	Modalità di affidamento, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione	9
	Criteri di valutazione delle offerte.....	11
	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (80 punti)	11
3.	Quadro economico e ragioni della mancata suddivisione in lotti	19
	Quadro economico.....	19
	Mancata suddivisione in lotti	19
4.	Documentazione di progetto.....	22

1. Della progettazione dei servizi

Norme di riferimento:

- ☞ D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (d'ora in poi, anche solo “Codice”):
 - ☞ Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione: comma 12. *“La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto”*
 - ☞ Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

2. Quadro esigenziale

Premessa

Il presente paragrafo illustra, in coerenza con i contenuti minimi della progettazione dei servizi e con i dovuti adattamenti/semplificazioni rispetto alle prestazioni da acquisire:

- a) Gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione;
- b) I fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, da realizzare attraverso l'intervento.

Il progetto riguarda le modalità di gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali.

L'affidamento attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Unione con propria deliberazione n. 4 del 17/05/2023. Con la citata deliberazione, il Consiglio Unione tra l'altro:

- ha stabilito, ai sensi dell'art. 42 co. 3 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, che il servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali sia affidato in concessione a società specializzata ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
- ha stabilito la durata contrattuale in anni cinque con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni;
- ha previsto l'attivazione della procedura di affidamento congiuntamente ai Comuni aderenti all'Unione di Comuni Verona Est nello specifico i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli Illasi e Mezzane di Sotto, per il tramite della CUC dell'Unione medesima;
- Ha approvato la relazione di cui al comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012 (ora abrogato);
- Ha demandato a successivo provvedimento l'individuazione del RUP per le fasi della procedura di competenza dell'Unione.

Descrizione dei servizi

I servizi richiesti con l'affidamento in questione consistono:

- nella gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali

L'Unione di Comuni Verona Est, al termine del contratto in essere, intende continuare ad espletare, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, i servizi sopra descritti a mezzo affidamento a terzi al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

L'Unione di Comuni Verona Est non dispone né di personale dipendente né di dotazioni proprie da poter impiegare per lo svolgimento dei servizi citati con la necessaria continuità ed

efficienza. Si tratta di attività che prevedono la presenza sul territorio degli operatori dell'incaricato del pubblico servizio, soprattutto per l'attività di controllo, oltre che la gestione di un ufficio aperto all'utenza.

Il servizio può definirsi senz'altro pubblico, poiché il corretto svolgimento dello stesso garantisce e tutela sia l'interesse generale che quello specifico dell'Ente (recupero dell'evasione, tutela dell'erario dell'Ente).

Le prestazioni contrattuali sono remunerate unicamente ad aggio sull'ammontare lordo complessivamente riscosso.

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche all'incaricato per garantire obiettivi di interesse generale.

Il gestore eseguirà le prestazioni contrattuali nel seguito elencate e meglio precisate nel capitolato speciale; nello svolgimento del contratto, l'operatore economico:

- a) utilizzerà sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa e dettagliata, al fine di consentire l'acquisizione delle denunce originarie e di variazione; la stampa delle schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti;
- b) curerà la fornitura all'ente, su idoneo supporto informatico, dell'intera banca dati di cui al precedente punto;
- c) predisporrà l'invio a tutti i contribuenti di un invito di pagamento volto a favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative e interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e nello stesso dovranno essere specificate anche le forme di pagamento a disposizione del contribuente;
- d) predisporrà e manterrà, per tutta la durata del rapporto contrattuale, un apposito ufficio per la gestione dei servizi affidati con possibilità di ricevimento dell'utenza;
- f) curerà la gestione e l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione e la gestione dei rimborsi;
- g) curerà la gestione della riscossione volontaria e coattiva delle entrate affidate (il materiale introito dell'entrata confluirà comunque su un conto corrente bancario o postale intestato all'Ente in base alla normativa vigente);
- h) assumerà a propria cura e spese la gestione del contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio;
- i) attiverà tutte le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione dell'Ente vorrà mettere a disposizione del contribuente o da introduzione di legge.
- j) gestirà la riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali dell'Ente che saranno individuate negli atti di gara.
- k) dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, nessuna esclusa.

Il soggetto gestore inoltre, dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione dell'Ente. Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. L'Amministrazione comunale rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale.

I servizi sinteticamente sopra elencati sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

L'aggiudicatario, nella gestione di tutti i servizi e nell'espletamento delle attività affidate, è obbligato al rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 "Principi nell'erogazione dei servizi pubblici" ed inoltre è tenuto al rispetto integrale dei contenuti del Capitolato speciale e delle normative vigenti e in divenire, sia con riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

Impossibilità di riconduzione del contratto allo schema della concessione

Nella deliberazione di Consiglio Unione n. 4/2023 e nella documentazione di gara si fa riferimento per il presente contratto alla concessione, per qualificare i rapporti che si instaurano tra l'ente affidatario e il soggetto gestore.

Tuttavia, per le ragioni di cui si dirà, è da escludere la qualificazione concreta del contratto quale concessione ai sensi dell'art. 174 e ss. del Codice. Appare invece più aderente alla concreta natura delle prestazioni la preferenza per lo schema dell'appalto, anche ai fini della corretta individuazione della procedura di affidamento.

Il contratto di concessione rientra nel partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, di cui all'art. 174 del Codice, che lo definisce come operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte

pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

L'art. 177 del Codice in particolare stabilisce che la concessione comporta *“il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato [...] alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi”* ed aggiunge: *“si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”*;

Nei contratti di cui si tratta, l'alea che caratterizza il rapporto non eccede il normale rischio di impresa. La stessa ANAC in più occasioni, ha revocato in dubbio la sussistenza di tale rischio e soprattutto il trasferimento dello stesso in capo al concessionario.

Si richiama, in proposito il Comunicato del Presidente ANAC del 22.12.2015, in ordine alla riconducibilità nel tipico modulo concessorio degli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e tra gli altri, alcuni significativi passaggi della Delibera ANAC n. 514 del 17/06/2020 la quale ha ritenuto che, in generale, *«l'assenza di un prezzo al mercato, l'inelasticità della domanda all'aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell'attività prestata dall'agente della riscossione e l'entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola»*, e ciò essenzialmente perché non sembra rinvenibile il trasferimento del cd. “rischio di domanda” (ossia, il rischio che la domanda dei servizi sia superiore o inferiore al previsto) dal momento che *«la domanda di tali servizi proviene dagli enti locali e non dai privati, soggetti all'imposta. Inoltre, non sussiste in capo ai privati la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di quel servizio, dal momento che gli stessi “soggiacciono” a tale servizio, trattandosi appunto di imposte e/o tasse che devono essere versate in presenza dei presupposti di legge. Non sembra, quindi, sussistere neppure il rischio sul lato dell'offerta (ossia, il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda »*.

Va di contro affermato che la stessa ANAC tende ad ammettere la possibilità di un rischio operativo in tali contratti, laddove ad esempio il concessionario sia tenuto alla corresponsione di un minimo garantito (come nel caso del presente progetto) o nella particolare fattispecie della riscossione coattiva; in conclusione, dunque la concreta

qualificazione del tipo contrattuale deve dare sicura dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei rischi economici di gestione che caratterizza la concessione.

Nel caso del contratto oggetto del presente affidamento, sono rinvenibili alcuni elementi che potrebbero configurare la sussistenza di un rischio operativo che però sono riducibili unicamente alla necessità da parte dell'aggiudicatario di garantire un minimo garantito relativamente alla riscossione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale. Si ritiene però, che la sussistenza o meno del rischio operativo debba essere valutata con riferimento al contratto globalmente considerato ed eventualmente alla "struttura" della domanda di servizi; e quindi:

- Sotto il profilo del contratto, il rischio derivante dal minimo garantito sul lato delle prestazioni relative al canone unico patrimoniale e mercatale viene ampiamente compensato dal fatto che è assente o quasi un rischio di domanda, trattandosi di fatto di esercitare – a cura del concessionario – una *potestas* impositiva e quindi una funzione pubblicistica, che appare incompatibile con il concetto economico di mercato, finanche in un assetto monopolistico;
- Sotto il profilo degli investimenti, il contratto non prevede rilevanti impieghi di capitali la cui remunerazione sia sottoposta a rischi "di rientro", considerando tra l'altro che la competizione è riservata a soggetti iscritti all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, per il cui accesso le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 101 del 13/04/2022 già *ab origine*, oltre al minimum relativo al capitale versato, prevede una stabile e qualificata organizzazione (art. 7 Requisiti tecnici) che esclude ad esempio costi rilevanti di start up riferiti alla singola commessa;
- Per quanto attiene il citato comma 1 lett. b) dell'art. 174 del Codice, non sono individuabili né quantificabili significativi fabbisogni finanziari da reperire a cura della parte privata per la specifica realizzazione dei servizi di cui si tratta a favore degli enti interessati a questo affidamento congiunto (tenuto conto poi che la misura relativa al capitale versato di cui all'art. 6 del citato DM n. 101 del 13/04/2022 è necessaria in via generale per l'iscrizione all'albo dei concessionari);
- Sotto il profilo infine "nominalistico", laddove negli atti si faccia riferimento al concetto di concessione, si precisa che lo stesso va riferita non al tipo contrattuale, ma alla "concessione provvedimento", cioè al trasferimento che si opera nell'ambito del rapporto contrattuale, ad un operatore abilitato, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, alle attività di riscossione, l'esercizio di una potestà di tipo pubblicistico che lo qualifica dunque come incaricato di pubblico servizio tout court (anche sotto il profilo della responsabilità contabile e della sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti);

Da ultimo, la dubbia configurabilità di un rischio operativo e quindi di una effettiva riconducibilità del contratto allo schema concessorio depone a favore di una scelta più garantista dei principi di concorrenza e di apertura al mercato (i.e. procedura aperta), in luogo del ricorso alla procedura negoziata che nel nuovo Codice appare come scelta obbligata nel caso di contratti infra-soglia comunitaria.

Modalità di affidamento, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione

In ragione di quanto sopra, nonché dell'importo complessivo dell'affidamento **congiunto** (tenuto conto degli importi risultanti dal Capitolato Speciale, riferiti agli altri enti), si ricorrerà alla procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del medesimo Codice. La gara sarà esperita dalla questa Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione di Comuni Verona Est.

Gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale, dovranno essere in possesso almeno dei seguenti requisiti speciali. Ulteriori requisiti potranno essere previsti nella documentazione di gara, di competenza del responsabile della fase di affidamento della CUC di questo Ente.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'concessione;
- b) Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 D.lgs. n. 446/1997, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 807 lettera a) della Legge 160/2019, con capitale sociale interamente versato non inferiore a 2,5 milioni di euro¹ per l'effettuazione anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti, salvo che non si tratti di soggetti a prevalente partecipazione pubblica ai quali non si applica la misura minima di capitale, come previsto dal . Non sono ammesse società iscritte nella Sezione Separata dell'Albo prevista dall'art. 1 co 805 L. 160/2019, che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Sono ammessi gli operatori dello Stato membro stabilito in un paese dell'UE che esercita l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate. L'operatore di Stato membro presenta una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulti la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore.

Requisiti capacità economica e finanziaria

Fatturato globale triennale (2022-2021-2020)2 minimo: euro 2.000.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico.

Dato il periodo emergenziale trascorso, tenuto conto della particolarità dell'esercizio 2020, è possibile prevedere una riduzione nel fatturato globale triennale pari al 25%.

Requisiti capacità tecnico professionale

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

b) Possesso delle certificazioni:

a. ISO 9001 – Certificazione sistemi di qualità;

b. Certificazione delle Tecniche/Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni UNI GEI ISO/IEC 27001/2017

Criteri di valutazione delle offerte

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (80 punti)

					DISCREZIONALE	TABELLARE
N.	Criteri di valutazione	Punti max		Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max
A	Organizzazione ed esperienza dell'impresa e delle figure di riferimento nei rapporti con l'ente	15	A.1	<p>Nell'ambito del presente sottocriterio saranno in particolare valutati l'adeguatezza, l'appropriatezza della struttura organizzativa (con riferimento ad uffici e agli aspetti indicati rispetto all'oggetto della concessione; maggiori punteggi saranno attribuiti pertanto alle soluzioni organizzative che sulla base di puntuale dimostrazione in sede di offerta, saranno ritenute più idonee a perseguire l'obiettivo di maggiore efficacia ed efficienza nelle procedure di riscossione in particolare:</p> <p>a) Numero e figure professionali in organico dedicate alla riscossione coattiva e alle attività relative al canone unico con riferimento al ruolo aziendale e alle mansioni (a titolo di esempio, dipendenti che compongono l'ufficio legale, dipendenti addetti a effettuare perizie, numero ufficiali della riscossione, altre figure professionali rilevanti ai fini dei servizi oggetto di concessione);</p> <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del</i></p>	8	

				<i>carattere 12)</i>		
			A.2	<p>Nell'ambito del presente sottocriterio saranno in particolare valutati il Piano relativo all'offerta formativa e di aggiornamento ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria (ad esempio, non sarà valutata la formazione obbligatoria erogata ai dipendenti in tema di salute e sicurezza del lavoro), in particolare:</p> <p>b) Strutture aziendali dedicate alla formazione del personale e relativi Piani formativi e di aggiornamento del personale;</p> <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>	7	
B	Organizzazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali	15	B.1	<p>Il Concorrente illustri il sistema di organizzazione del servizio. Verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione della maggior efficacia della soluzione organizzativa proposta. Nell'ambito del presente criterio saranno in particolare valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'efficacia ed efficienza dei processi di riscossione coattiva rispetto ai carichi affidati dagli enti evidenziando le soluzioni organizzative/innovazioni aziendali per il miglioramento della performance relativa al recupero; <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>	5	
			B.2	<p>Il Concorrente descriva le attività sotto elencate; verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione della</p>	5	

				<p>maggior efficacia della soluzione organizzativa proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità e servizio di contatto del contribuente con particolare riferimento alle varie opzioni disponibili (sportello fisico e/o sportello virtuale); <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>		
			B.3	<p>Il concorrente descriva le attività sotto descritti: modalità di produzione degli strumenti di verifica e di valutazione dell'efficacia degli interventi. Verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione della maggior efficacia della soluzione organizzativa proposta tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportelli o uffici di contact center del concessionario sul territorio dedicati al pubblico e agli enti; <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>	5	
C	Organizzazione del servizio del canone unico patrimoniale (compresa la materiale affissione e relativa impiantistica)	15	C.1	<p>Il Concorrente deve esplicitare in maniera puntuale e dettagliata l'organizzazione del servizio del canone unico patrimoniale (compresa la materiale affissione e relativa impiantistica). Verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione della maggior efficacia della soluzione organizzativa proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione dei servizi sul territorio per la gestione del Canone Unico Patrimoniale unitamente alle modalità e servizio di contatto del contribuente con particolare riferimento alle varie opzioni disponibili (sportello fisico e/o 	8	

				<p>sportello virtuale);</p> <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>		
			C.2	<p>Il Concorrente deve esplicitare in maniera puntuale e dettagliata le proposte migliorative. Verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione della maggior efficacia della soluzione organizzativa proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali proposte per la riqualificazione degli impianti pubblicitari o per l'incremento delle entrate da Canone Unico Patrimoniale e mercatale <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>	7	
D	Repressione e abusivismo nell'ambito delle attività rientranti nel Canone unico patrimoniale	10	1	<p>Il Concorrente illustri le più opportune modalità utilizzate per la repressione e l'abusivismo. Verranno attribuiti punteggi maggiori in funzione della maggior efficacia della soluzione organizzativa proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione delle iniziative anche con riferimento alla periodicità delle stesse, da attuare a cura del concessionario per la repressione delle affissioni/occupazioni abusive e per il recupero dei canoni evasi <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>	10	
E	Modalità di scambio delle informazioni	9		<p>Il Concorrente illustri, nell'ambito del presente criterio le modalità con cui avviene lo scambio di informazioni. Saranno in particolare valutate le modalità di rendicontazione degli incassi, la relativa periodicità, le</p>	9	

				<p>modalità di formazione dei ruoli coattivi (ad esempio, flusso dei file su tracciati messi a disposizione dal concessionario ovvero applicativi software forniti gratuitamente all'ente concedente etc.), portali internet dedicati al monitoraggio dello stato della riscossione da parte dell'ente concedente</p> <p><i>(non superiore a 2 facciate, scritte con interlinea 1,5 e dimensione del carattere 12)</i></p>		
F	<p>Rating di legalità attribuito dall'AGCM ai sensi della delibera n. 24075 del 12 novembre 2012</p> <p>"Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)</p>	6	F.1	1 stella		2
			F.2	2 stelle		4
			F.3	3 stelle		6
G	<p>Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001</p>	5		Adozione modello 231/01		5
				Modello 231/01 non adottato		0
H	<p>Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per</p>	5		Possesso certificazione ISO 14001		5
				Assenza certificazione ISO 14001		0

	i servizi oggetto di concessione					
	Totale	80			64	16

Metodo di attribuzione del punteggio – Offerta tecnica

Con riferimento ai criteri **discrezionali A, B, C, D e E** (identificati con Criterio discrezionale) verrà attribuito un coefficiente variabile da zero (0) a uno (1) da parte di ciascun Commissario secondo la seguente griglia:

Coefficienti di giudizio	GIUDIZIO	Criteri formulazione giudizio
Coefficiente maggiore di 0,0 e fino a 0,2	INSUFFICIENTE	Proposta carente sotto tutti gli aspetti e poco coerente con le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale
Coefficiente maggiore di 0,2 e fino a 0,4	SUFFICIENTE	Proposta minimale e coerente con le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale
Coefficiente maggiore di 0,4 e fino a 0,6	DISCRETO	Proposta discreta, poco esaustiva e coerente con le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale, che non presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente misurabili
Coefficiente maggiore di 0,6 e fino a 0,8	BUONO	Proposta complessivamente buona, abbastanza esaustiva e coerente con le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale, che presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente misurabili
Coefficiente maggiore di 0,8 e fino a 1,0	OTTIMO	Proposta completa, esaustiva e coerente con le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale, che presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente misurabili

Verrà, quindi, determinata la media dei coefficienti assegnati all'elemento di valutazione dai singoli Commissari e si procederà a trasformare le suddette medie con coefficienti definitivi, riportando ad uno (1) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie precedentemente calcolate. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti rispetto ai punteggi discrezionali procederà in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio mediante l'applicazione del metodo aggregativo- compensatore sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n.2, approvate dall'ANAC con delibera n.1005 del 21/9/2016 con l'aggiornamento della delibera di Consiglio n.424 del 2 maggio 2018, secondo la seguente formula:

$$P(i) = \sum n [W_i \times V_{ai}]$$

dove:

$P(i)$ = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Con riferimento ai **criteri F, G e H** della tabella criteri di valutazione, poiché trattasi di criteri con punteggi tabellari, quindi fissi e predefiniti, espressi in valore assoluto, i punteggi saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto richiesto. **Il punteggio totale assegnato ad ogni offerta sarà quindi determinato dalla somma matematica dei punteggi ottenuti con i criteri a punteggio fisso e con i criteri discrezionali come sopra definiti.**

Valutazione dell'offerta economica (20 punti)

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Formula
1	Aggio richiesto per la gestione dell'attività di riscossione coattiva (aggio massimo 6%)	10	<p>L'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica, sotto forma di valore percentuale dell'aggio offerto (inferiore al 6% posto a base di gara).</p> <p>Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula non lineare:</p> $PEi = PEmax \left[\frac{Rbest}{R} \right]^\alpha$ <p>con $\alpha=0,7$</p> <p>Nota: i ribassi sono espressi come differenza in valore assoluto tra l'aggio massimo e l'aggio offerto (non come percentuale di ribasso rispetto all'aggio massimo)</p>
2	Aggio richiesto per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e altri tributi (aggio massimo 20%)	10	<p>L'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica, sotto forma di valore percentuale dell'aggio offerto (inferiore al 20% posto a base di gara).</p> <p>Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula non lineare:</p> $PEi = PEmax \left[\frac{Rbest}{R} \right]^\alpha$ <p>con $\alpha=0,7$</p> <p>Attenzione: il ribasso da indicare in sede di offerta deve essere espresso come valore assoluto (non come percentuale di ribasso rispetto all'aggio massimo)</p>

Dove:

- **PEi** = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
- **PEmax** = punteggio economico massimo assegnabile
- **Ri** = Valore dell'aggio offerto dal concorrente i-esimo
- **Rbest** = Valore dell'offerta più conveniente
- **α** = coefficiente > 0

3. Quadro economico e ragioni della mancata suddivisione in lotti

Quadro economico

Per il dettaglio si rinvia all'allegato B.1 del Capitolato Speciale

A – Importi	
A.1) Valore complessivo	253.398,00 €
A.2) Oneri per la sicurezza di rischi di interferenza	0.00
B - Somme a disposizione	253.398,00 €
B.1) I.V.A.	55.747,56
B.2) I.V.A. 22% su oneri sicurezza	0,00
B.3) Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	5.067,96
Totale somme a disposizione	60.815,52
C - Totale complessivo (A+B)	314.213,52

Mancata suddivisione in lotti

Non si ritiene di procedere ad un'aggiudicazione per lotti, per le considerazioni che seguono. Si evidenzia la necessità di individuare un unico incaricato per i sei enti, poiché tale scelta permette di conseguire indubbi vantaggi sia per le amministrazioni interessate, sia per la platea dei contribuenti/debitori, in termini di razionalizzazione e semplificazione dei rapporti cittadino/pubblica amministrazione; infatti, per le amministrazioni procedenti associate nella medesima unione di comuni, l'individuazione di un unico operatore per la gestione della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie individuate nel capitolato di gara, consente unitarietà di gestione alle entrate di cui si tratta, semplificando altresì il controllo, per l'amministrazione, dell'andamento complessivo della gestione stessa; un unico gestore consente l'implementazione di sistemi e procedure omogenee per tutti gli enti partecipanti all'affidamento congiunto.

I risultati appena illustrati non appaiono funzionalmente conseguibili attraverso un frazionamento dei rapporti in capo a più operatori economici, derivante da una suddivisione in più lotti aggiudicabili, costituiti ad esempio secondo la natura e la tipologia dell'entrata o per singolo ente. Dal lato dei contribuenti/debitori, l'unicità di gestione consente di interloquire con un unico soggetto cui riferirsi sia per le entrate non di un solo ente, ma di ben sei amministrazioni, che si connotano per un contesto di prossimità territoriale, con chiari vantaggi in termini di semplificazione dei rapporti cittadino/Pubblica Amministrazione e snellimento degli adempimenti procedurali; a titolo di esempio, con riguardo al canone unico patrimoniale, l'individuazione di un unico concessionario permetterà al contribuente di rapportarsi ad un solo gestore per ben cinque comuni, territorialmente contermini,

ottimizzando il costo/beneficio derivante dalla possibilità di pianificare da un lato campagne pubblicitarie su un comprensorio più ampio rispetto al singolo comune e dall'altro di ridurre conseguentemente i tempi per gli adempimenti amministrativi (l'Unione di Comuni gestisce lo Sportello Unico Attività Produttive per conto di tutti i suoi enti); inoltre, la concessione unica agevola la possibilità di definire più pendenze per più tributi ed entrate, riferendosi ad unico interlocutore: la scelta è in grado così, di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della riscossione con un atteso incremento delle entrate, dal lato amministrazioni, e semplicità di accesso, dal lato contribuente/debitore. Da un punto di vista istituzionale, infine, deve essere posto l'accento sulla logica complessiva sottesa all'unicità del lotto, che si pone nel solco degli obiettivi di aggregazione e di riordino dell'assetto dei livelli di governo perseguiti dalla legislazione, nell'ottica di un maggior risparmio di spesa e dell'efficientamento della pubblica amministrazione.

Va infine sottolineato che l'art. 58 del Codice pone la suddivisione in lotti come elemento per agevolare l'accesso alle gare da parte delle imprese di minori dimensioni (micro, piccole, medie). Il Codice all'art. 1 lett. o) dell'allegato I.1 rinvia integralmente alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, il cui art. 2 indica le seguenti definizioni:

- “1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.*
- 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.*
- 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”.*

Come sopra argomentato, l'accesso alla procedura per l'aggiudicazione del presente contratto richiede il requisito di legge dell'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 (ovvero requisiti equivalenti per gli operatori economici degli altri Stati membri dell'UE); per l'iscrizione all'Albo, il comma 807 della legge 27/12/2019 n. 160, alla lettera a) prevede la una capitale interamente versato almeno pari a 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti.

Considerata la popolazione complessiva residente nel territorio dell'Unione di Comuni Verona Est (inferiore a 100.000 abitanti), questo si configura come requisito minimo per

un'impresa che intenda partecipare alla procedura di affidamento. Da quanto esposto, pur non potendo esprimersi una relazione diretta tra i criteri dimensionali posti dal Codice per la definizione di imprese micro, piccole e medie, e la misura del capitale versato per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, è altresì evidente che nel contratto, l'eventuale suddivisione in lotti è indifferente se la stessa è orientata, come da disposizione del Codice, a favorire la partecipazione delle imprese di minori dimensioni, essendo in ogni caso prescritto il requisito dell'iscrizione all'Albo, il quale presuppone appunto il rispetto di limiti minimi di capitale versato in ragione delle dimensioni dei comuni gestiti. Pertanto, un'impresa qualificabile come micro, piccola o media in ragione dei criteri dimensionali individuati dal codice, ben potrebbe partecipare alla procedura di aggiudicazione, purché rispetti tutti i prescritti requisiti di iscrizione all'Albo dei concessionari e tra questi i menzionati obblighi di versamento del capitale.

4. Documentazione di progetto

Il progetto è costituito, oltre che dalla presente Relazione tecnico-illustrativa (allegato A), dai seguenti documenti:

- ☞ Capitolato speciale (allegato B)
- ☞ Calcolo importi stimati per base di gara (allegato B.1)
- ☞ Schema di contratto (allegato C)